



ACCORDO DI RISERVATEZZA

(Aspirante Business Partner)

TRA

La Benessere Alcalino Bio srls, con sede legale in Via Ciro Menotti, 20, 00012 - Guidonia Montecelio (RM), C.F. 13382311002 - P.I. 13382311002 , rappresentato dall'Amministratore Unico Sig. Manuel Marzi (*di seguito "Parte Divulgante"*)

E

l'Aspirante Business Partner

(I dati personali della persona fisica e/o giuridica verranno registrati nel Database della Benessere Alcalino Bio s.r.l.s. mediante l'apposito form telematico - *di seguito "Parte Ricevente"*)

Premesso che:

- La Benessere Alcalino Bio s.r.l.s. è un'azienda italiana che svolge il compito, tra l'altro, di creare, promuovere, diffondere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e del benessere della persona e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale dei beneficiari di tali ricerche;
- La Benessere Alcalino Bio s.r.l.s., in particolare il gruppo di ricerca coordinato del Direttore Scientifico Stefano Marzi, ha maturato un consolidato know-how nel settore dell'Acqua Alcalina Ionizzata e nel settore dell'Alimentazione Consapevole (di seguito "Know-How"), ha realizzato e messo a punto uno studio approfondito relativamente alle suddette materie ed è interessata a compiere nuove ricerche scientifiche - per proprio conto e/o mediante l'ausilio di medici, biologi e nutrizionisti esterni - relativamente alle suddette materie, che intende divulgare ai suoi collaboratori e/o partners;
- La Benessere Alcalino Bio s.r.l.s., ha interesse a valutare i particolari degli studi, delle ricerche e delle tecnologie innovative di cui si occupa, al fine di perseguire i più elevati standard competitivi dal punto di vista tecnologico e industriale ed intende verificare la fattibilità e lo sviluppo di nuovi dispositivi in vista di un possibile sfruttamento commerciale del proprio Know-How;
- Le Parti ("Parte Divulgante" e "Parte Ricevente") intendono valutare la possibilità di collaborare e, nell'ambito di tale collaborazione, La "Parte Ricevente", potrà venire a conoscenza di informazioni e dati di natura tecnica, industriale e commerciale, inclusi know-how e segreti industriali, relativi all'attività, agli affari ed ai prodotti, di proprietà della "Parte Divulgante".

**Tutto ciò premesso le Parti concordano i seguenti termini e condizioni
per la divulgazione e l'utilizzo di dette informazioni.**

- 1) Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how, piani commerciali, strategie di marketing, piani e strategie di comunicazione, sistemi network e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico e/o digitale e/o telematico, campione di materiale o prodotto contrassegnato con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o comunque identificato come tale dalla Parte che lo trasmette all'altra in relazione allo Scopo del presente Accordo.
- 2) Le Informazioni Riservate possono essere fornite in qualsiasi forma, materiale o immateriale, incluso (ma non limitato) a scritti, disegni, computer, supporti video, audio e altri dispositivi elettronici, campioni e comunicazioni verbali. Le Informazioni Riservate divulgate in forma tangibile devono essere contrassegnate come tali. Le Informazioni Riservate che verranno comunicate in forma verbale sono comunque da considerarsi come "riservate" o "confidenziali".
- 3) In attuazione del presente Accordo le Informazioni Riservate sono divulgate esclusivamente in relazione allo Scopo. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso alla Parte Ricevente. Ogni diritto, titolo e interesse relativo alle Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte che le ha divulgate. Le Informazioni Riservate e le copie realizzate dovranno essere restituite alla Parte cui si riferiscono (a) su richiesta scritta di questa o, in ogni caso (b), alla scadenza del presente Accordo.
- 4) Ciascuna Parte si impegna a custodire e conservare le Informazioni Riservate ricevute, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di Informazioni Riservate di sua proprietà. L'eventuale comunicazione delle Informazioni Riservate a terzi sarà subordinata al preventivo consenso scritto della Parte divulgante ed alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con detti terzi, a condizioni analoghe a quelle del presente Accordo.
- 5) Le Parti prendono atto che le Informazioni Riservate possono essere divulgate al proprio personale (dipendenti e collaboratori) che abbia necessità di conoscerle in relazione allo Scopo. Le Parti si impegnano affinché il proprio personale che avrà accesso a dette Informazioni rispetti i termini e le condizioni del presente Accordo.
- 6) Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Riservate:
 - a) le Informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
 - b) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;

- c) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
 - d) le Informazioni elaborate da ciascuna delle Parti in modo del tutto indipendente;
 - e) le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
 - f) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
- 7) Le Parti convengono che il presente Accordo e qualsiasi controversia da esso derivante sono disciplinati dalle leggi vigenti in Italia. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
- 8) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 5 anni salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata, fermo restando che a) le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate di cui ai precedenti articoli rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di (3 oppure 5) anni dalla data di scadenza o di risoluzione, e b) la Parte che abbia rivelato le Informazioni Riservate avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutta la documentazione ad esse relativa, impegnandosi fin da ora l'altra Parte a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione.
- 9) Il contenuto degli articoli precedenti rappresenta l'intero accordo fra le Parti in merito alle Informazioni Riservate. Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e sottoscritta, ove previsto, dai loro rispettivi rappresentanti legali, debitamente autorizzati.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aspirante Business Partner*

(*l'accordo si intende sottoscritto mediante flag telematico situato nell'apposito form)

Benessere Alcalino Bio s.r.l.s

L'Amministratore Unico
Manuel Marzi